

Prefettura di Roma

Area II ter

<http://www.prefettura.it/roma>

Cambio e/o aggiunta cognome

Cittadini italiani MINORENNI ADOTTATI

Riferimenti normativi: D.P.R. n.396/2000 e D.P.R. n.54/2012; Circolari Ministero Interno:
n.15/2008 - n.397/2008 - n.4/2010 - n.14/2012

E' POSSIBILE PRESENTARE L'ISTANZA PER IL CAMBIAMENTO DEL COGNOME DI UN MINORENNE ADOTTATO ESCLUSIVAMENTE NEL CASO DI SENTENZA DEFINITIVA E DI AVVENUTA TRASCRIZIONE DELL'ADOZIONE PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEI DOCUMENTI RICHIESTI:

- Istanza in bollo da € 16,00 sottoscritta da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà (vedi **modello C** su sito);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione per ciascun genitore attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza (vedi il modello di autocertificazione su sito);
- Fotocopia documento di identità in corso di validità;
- Fotocopia della sentenza d'adozione;

da inviare per posta (preferibilmente con raccomandata A/R) al seguente indirizzo:
Prefettura U.T.G. di Roma - Area II ter Ufficio Cambio Nome e Cognome -Via IV novembre, 119/A 00187 Roma (RM);

oppure

da presentare all'Ufficio Corrispondenza della Prefettura di Roma in Via di Sant'Eufemia,
23 dal lunedì al venerdì dalle h 8,30 alle h 13,30.

SCHEDE ESPLICATIVA

PROCEDURA:

- La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere l'istanza è quella della provincia del Comune di residenza o del Comune dove è registrato l'atto di nascita dell'istante;
- Sono inammissibili le istanze intese ad ottenere cognomi di importanza storica o nobiliare da chi non ne abbia titolo;
- L'istanza viene esaminata ed eventualmente integrata con i documenti mancanti attraverso una comunicazione via email;
- Completata l'istruttoria, la Prefettura-U.T.G. invia all'istante una lettera di convocazione all'indirizzo di residenza e richiede la produzione delle necessarie marche da bollo di € 16,00;
- Effettuato il colloquio, la Prefettura-U.T.G. autorizza l'istante a fare affiggere all'Albo pretorio del Comune di residenza e del Comune di nascita (nell'eventualità in cui essi non coincidano), un AVVISO contenente il sunto della domanda per 30 giorni consecutivi per consentire ad eventuali cointeressati di presentare opposizioni al riguardo.

Per il Comune di Roma detta affissione viene effettuata online dalla Prefettura-U.T.G. sul sito (<http://www.comune.roma.it/servizi/albonet/jsp/common/Home.jsp>). Trascorsi i 30 giorni, la Prefettura-U.T.G. provvederà online ad acquisire l'esito della pubblicazione.

Lo stesso AVVISO può prescrivere che l'istante provveda a notificare il sunto della domanda a terzi che possano avere interesse contrario all'accettazione della stessa;

- Chiunque ritenga di avere interesse contrario all'accoglimento dell'istanza può fare opposizione al Prefetto, non oltre il termine di 30 giorni dalla data dell'ultimo giorno di affissione o notificazione dell'AVVISO;
- Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, l'istante dovrà restituire alla Prefettura-U.T.G. l'AVVISO con la relazione che attesti l'eseguita affissione e la sua durata;
- Accertata la regolarità dell'affissione e della notifica, sarà firmato dal Prefetto il DECRETO;
- Per ciascuna copia conforme del DECRETO dovrà essere prodotta, a cura dell'istante, marca da bollo di € 16,00;
- Acquisiti gli esemplari del DECRETO l'istante dovrà provvedere alle necessarie annotazioni di modifica del cognome presso il Comune di residenza.